

DIRETTIVE

DIRETTIVA 2006/7/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 15 febbraio 2006

relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione e che abroga la direttiva 76/160/CEE

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 175, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo ⁽²⁾,

visto il parere del Comitato delle regioni ⁽³⁾,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato ⁽⁴⁾, visto il progetto comune approvato dal comitato di conciliazione dell'8 dicembre 2005,

considerando quanto segue:

- (1) Sulla base della comunicazione della Commissione sullo sviluppo sostenibile, il Consiglio europeo ha individuato alcuni obiettivi di riferimento per i futuri sviluppi in settori prioritari quali le risorse naturali e la salute pubblica.
- (2) L'acqua è una risorsa naturale limitata e, in quanto tale, la sua qualità dovrebbe essere protetta, difesa, gestita e trattata. Le acque superficiali, in particolare, sono risorse rinnovabili che hanno capacità limitate di recupero dopo un impatto negativo causato dalle attività umane.
- (3) La politica ambientale della Comunità dovrebbe puntare ad un livello elevato di protezione e contribuire a perseguire gli obiettivi di conservare, proteggere e migliorare la qualità dell'ambiente e di proteggere la salute umana.
- (4) Nel dicembre del 2000, la Commissione ha adottato una comunicazione al Parlamento europeo e al Consiglio sullo sviluppo di una nuova politica per le acque di balneazione ed ha avviato una consultazione su vasta

scala di tutte le parti interessate e coinvolte. L'esito principale della consultazione è stato il sostegno generale a favore di una nuova direttiva ispirata alle più recenti conoscenze scientifiche e con un accento particolare sulla più ampia partecipazione del pubblico.

- (5) La decisione n. 1600/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 luglio 2002, che istituisce il sesto programma comunitario di azione in materia di ambiente ⁽⁵⁾, contiene l'impegno di garantire un livello elevato di protezione delle acque di balneazione procedendo anche alla revisione della direttiva 76/160/CEE del Consiglio, dell'8 dicembre 1975, concernente la qualità delle acque di balneazione ⁽⁶⁾.

- (6) Ai sensi del trattato, nel predisporre la sua politica in materia ambientale la Comunità tiene conto, tra l'altro, dei dati scientifici e tecnici disponibili. La presente direttiva dovrebbe attenersi alle conoscenze scientifiche nell'applicare i parametri indicatori più affidabili che consentano di prevedere i rischi microbiologici per la salute e di conseguire un livello di protezione elevato. Occorrerebbe intraprendere urgentemente ulteriori studi epidemiologici sui rischi per la salute connessi con la balneazione, in particolare nelle acque dolci.

- (7) Per incrementare l'efficienza e l'utilizzo razionale delle risorse, la presente direttiva deve essere strettamente coordinata con le altre normative comunitarie nel settore delle acque come le direttive del Consiglio 91/271/CEE, del 21 maggio 1991, concernente il trattamento delle acque reflue urbane ⁽⁷⁾, e 91/676/CEE, del 12 dicembre 1991, relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole ⁽⁸⁾, e la direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque ⁽⁹⁾.

⁽¹⁾ GU C 45 E del 25.2.2003, pag. 127.

⁽²⁾ GU C 220 del 16.9.2003, pag. 39.

⁽³⁾ GU C 244 del 10.10.2003, pag. 31.

⁽⁴⁾ Parere del Parlamento europeo del 21 ottobre 2003 (GU C 82 E dell'1.4.2004, pag. 115), posizione comune del Consiglio del 20 dicembre 2004 (GU C 111 E dell'11.5.2005, pag. 1) e posizione del Parlamento europeo del 10 maggio 2005 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale). Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 18 gennaio 2006 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 20 dicembre 2005.

⁽⁵⁾ GU L 242 del 10.9.2002, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU L 31 del 5.2.1976, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 807/2003 (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 36).

⁽⁷⁾ GU L 135 del 30.5.1991, pag. 40. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).

⁽⁸⁾ GU L 375 del 31.12.1991, pag. 1. Direttiva modificata dal regolamento (CE) n. 1882/2003.

⁽⁹⁾ GU L 327 del 22.12.2000, pag. 1. Direttiva modificata dalla decisione n. 2455/2001/CE (GU L 331 del 15.12.2001, pag. 1).